COMUNE DI ROVIGO
UFFICIO TECNICO LL.PP - SETTORE SUOLO

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PROGETTO

MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI ROVIGO. ANNO DI RIFERIMENTO 2023

IMPORTO COMPLESSIVO ***€ 240.000,00***

FOGLIO CONDIZIONI CAPITOLATO SPECIALE



Rovigo li 29.11.2022

IL RUP
GEOM. P. MASIERO

IL DIRIGENTE LL.PP.
DOTT. ING. MARZIA RIZZI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e durata

1. L'appalto ha per oggetto il **servizio di manutenzione ordinaria e programmata preventiva e gestione — esclusa la fornitura dell'energia elettrica** e la gestione dei pod — degli impianti comunali d'illuminazione pubblica e semaforica costituiti da n° 11.784 (undicimilasettecentoottantaquattro) punti luce e n. 14 (quattordici) impianti semaforici con 61 lanterne pertinenti.

2. La durata del contratto è di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi.

3. Valore complessivo del servizio viene stabilito in **€ 142.140,00 (centoquarantaduemilacentoquaranta//00)** pari a d € 12,00 per punto luce, oltre ad € 6.000, per oneri della sicurezza. Prezzi al netto di IVA vigente.

4. I lavori di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, verranno affidati con la procedura prevista dall'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara.
   Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità informatica tramite MEPA o SINTEL.

Articolo 2 – Leggi, decreti e norme tecniche principali; criteri ambientali minimi

1. La gestione e manutenzione dell'illuminazione pubblica disciplinate in questo capitolato sono regolate, fra l'altro:

a) CAM illuminazione pubblica - DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017 e s.m.i.;
b) dalla L.R. Veneto 17/2009 e successive note e comunicazioni;
c) dalla norma UNI 11248;
d) dalle norme EN 13201-2, 13201-3 e 13201-4;
e) dal *Codice della strada* (d.lgs. 285/1992 e d.P.R. 445/1992).

TITOLO II –CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

CAPO I – MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA

Articolo 3– Manutenzione ordinaria

nella manutenzione ordinaria s'intendono compresi i seguenti interventi minimi (indicazione non esaustiva):

- accertamento periodico (ogni tre mesi) che tutte le parti dell'impianto siano regolarmente funzionanti, eliminando immediatamente le cause che ne impediscano il funzionamento. *Qualora circostanze di tempo, di materiali ed altri giustificati motivi impediscano la riattivazione immediata, dovrà provvedersi alla messa fuori servizio della parte difettosa, onde consentire il regolare funzionamento della restante parte;*

- sostituzione immediata di propria iniziativa delle lampade di qualsiasi tipo e delle apparecchiature ottiche a led, dei reattori, dei condensatori e degli accenditori, quando siano rotti, fulminati o mancanti per qualsiasi ragione, indipendentemente dalla frequenza delle rotture, con pezzi di ricambio dello stesso tipo delle attrezzature in opera o di quelle sostituite;
- sostituzione riflettori delle armature dei cavi di alimentazione e dei porta lampade, qualora siano rotti, inefficienti, arrugginiti, o che comunque provochino l'irregolare funzionamento dell'impianto od imminente pericolo e rottura;
- mantenimento in condizioni di pulizia dei riflettori, diffusori e delle lampade stesse;
- manutenzione, riparazione e sostituzione delle apparecchiature da quadro (interruttori, teleruttori, commutatori ecc.), delle cassette porta apparecchiature, morsettiere, giunzioni e collegamenti;
- manutenzione, riparazione dei regolatori di flusso con sostituzione di tutte le apparecchiature riscontrate non funzionanti;
- interventi di ricerca e risoluzione dei guasti provocati da componenti danneggiati o deteriorati con sostituzione dei corpi illuminanti, linea di alimentazione apparecchiature elettriche ecc;
- manutenzione di pozzetti e chiusini, tratti di cavidotto danneggiati o non idonei, anche con vere e proprie sostituzioni;
- segnalazione alla Stazione Appaltante della necessità di potatura dei rami che ostruiscono gli apparecchi di illuminazione (con oneri a carico della Stazione Appaltante);
- segnalazione alla Stazione Appaltante della necessità di sostituzione delle armature e pali o parti di esse qualora siano rotte, inefficienti, antiestetiche o che comunque provochino l'irregolare funzionamento degli impianti o pregiudichino la pubblica incolumità;
- conservazione in perfetto stato di manutenzione e di efficienza dell'impianto di pubblica illuminazione.

Articolo 4

Manutenzione programmata-preventiva s'intendono compresi le seguenti tipologie d'intervento ed azioni:

Verifica con cadenza semestrale dei sostegni:

- verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo;
- verifica dell'efficienza del collegamento a terra;
- verifica della verticalità;
- verifica della stabilità;
- verifica visiva dell'integrità complessiva.

Verifica con cadenza semestrale impianto di rifasamento automatico:

- controllo dei dispositivi di inserzione automatica;
- controllo lampade di monitoraggio e segnalazione;

- verifica del corretto valore con cui viene assorbita l'energia elettrica;
- serraggio morsettiere e punti di connessione;
- controllo fusibili e protezioni;

Verifica con cadenza semestrale dei quadri di BT:

- pulizia apparecchiature, carpenteria;
- verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente, ossidazioni o bruciature;
- verifica dello stato dei contattori;
- verifica dei collegamenti a terra;
- verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee;
- controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere;
- prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate;
- verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento (ventilatori, termostati, condizionatori);
- verifica stato targhette identificatrici;
- verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o penetrazione di liquidi o polvere;
- serraggio delle connessioni;
- verifica strumentazione e segnalazioni;
- verifica dello stato degli interruttori;
- verifica a vista dello stato dell'isolamento dei conduttori;
- verifica funzionale dei circuiti ausiliari;
- verifica strumentale dell'equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio degli assorbimenti.

Verifica con cadenza semestrale dei corpi Illuminanti:

- accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto;
- ricambio e fornitura di corpi e schermi in vetro o plexiglass;
- ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, minuteria varia e di quanto occorre per garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti;
- controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione;
- controllo efficienza ed integrità;
- controllo serraggio bulloni e viteria;
- prova di funzionamento;
- pulizia generale;
- verifica corretto fissaggio;
- Sostituzione con cadenza programmata delle lampade;
- pulizia — con smontaggio e rimontaggio delle componenti interessate — consiste nella rimozione, delle sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte con smaltimento di queste ultime in discarica conformemente alla legge.
- pulitura — con detergenti idonei neutri e non dannosi per le superfici riflettenti — riflettori, rifrattori, diffusori, gonnelle e coppe di chiusura degli apparecchi.
- L'appaltatore deve sostituire a proprie spese tutti i componenti danneggiati durante la pulizia.

- L'appaltatore deve, sulla base della vita utile delle lampade, sostituire i medesimi prima della fine della loro durata e senza che se ne giunga allo spegnimento.
- ogni intervento di sostituzione programmata comprende gli accessori elettrici (accenditore, reattore, condensatore ecc.) appropriati.
- L'appaltatore dopo ogni installazione/sostituzione deve smaltire a norma di legge i residui di lavorazione e i componenti rimossi.

Sostituzione programmata: altri elementi

L'appaltatore deve sostituire — sempre in base al ciclo di vita e prima che se ne verifichi il guasto — tutti gli altri elementi (interruttori differenziali, interruttori magnetotermici, controllori elettronici, cavi, morsetti ecc.) necessari o utili per il corretto funzionamento degli impianti.

Controlli funzionali: stato di conservazione degli impianti, condizioni di sicurezza e adeguamento alle norme d'illuminotecnica

L'appaltatore, in occasione d'ogni intervento di pulizia, deve eseguire — con controlli a vista e misure strumentali specifiche — verifiche per valutare:

a) lo stato di conservazione degli impianti;

b) le condizioni di sicurezza statica ed elettrica;

c) lo stato di adeguamento alle norme d'illuminotecnica.

L'appaltatore deve fornire, sotto la propria responsabilità, le apparecchiature e gli strumenti per le misure rendendo disponibile al Comune tutta la documentazione sulla taratura e le caratteristiche tecniche dei medesimi.

Tutte le non conformità rispetto ai requisiti di sicurezza elettrica e statica devono essere comunicate tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni dalla loro rilevazione, al Comune; se l'anomalia riscontrata comporta un rischio immediato, l'appaltatore deve intervenire immediatamente per la messa in sicurezza dell'impianto.

Articolo 5– Manutenzione straordinaria

nella manutenzione straordinaria s'intendono tutti gli interventi non ricompresi nella attività di manutenzione ordinaria, **compensati a parte**, inclusi anche i danni arrecati da terzi e/o ignoti, scariche atmosferiche e guasti di notevole entità
Gli stessi verranno effettuati, in seguito a specifico ordine scritto pervenuto da parte dell'amministrazione comunale.
La rendicontazione verrà conteggiata con il prezziario DEI – edizione aggiornata
Ai prezzi in esso contenuti verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
Detti interventi verranno preventivamente concordati con i Vs. uffici di volta in volta

CAPO II – REPERIBILITA' SOLUZIONI ANOMALIE

Articolo 6 – Reperibilità e pronto intervento

1. Per garantire efficacia e tempestività della manutenzione correttiva l'appaltatore deve allestire un servizio di reperibilità e pronto intervento per tutta la durata del contratto.
2. Il servizio dev'essere attivo 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi.

Le tempistiche per l'esecuzione degli interventi sono indicate **all'articolo 8**.

Articolo 7 – Rilevamento di anomalie e guasti

1. Per individuare anomalie e guasti, l'appaltatore deve eseguire ispezioni notturne con frequenza tale che tutti i punti gestiti siano controllati almeno una volta ogni 60 giorni.
2. Ogni anomalia rilevata dev'essere segnalata tempestivamente al Comune.

Articolo 8 – Tempistiche e pronto intervento

1. Dopo l'individuazione — a seguito di un'ispezione o di segnalazione al *call centre* — dell'anomalia o guasto il personale dell'appaltatore compie un sopralluogo preliminare, che deve iniziare:

	Tempo tra l'arrivo della chiamata e il momento in cui il tecnico è sul posto	Tempo per il ripristino del funzionamento dell'impianto dalla segnalazione del guasto
Pronto intervento (definizione paragrafo 3.3.5.1 DM 28/03/2018)		Entro 3 ore
Intero quadro spento/Strada al buio		Entro 4 ore
Almeno tre punti luce spenti		Entro 24 ore
Punto luce singolo spento		Entro 48 ore

CAPO III – SCOPO DELLA GESTIONE

Articolo 9 – Scopo della gestione

1. L'appaltatore gestisce gli impianti affidatigli per:

a) ottemperare agli obblighi normativi vigenti, al contratto e al presente capitolato;

b) raggiungere e rispettare i parametri di funzionamento richiesti dal Comune;

c) mantenere in buono stato gli impianti e garantirne la sicurezza;

d) assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento ottimali;

e) garantire la totale conservazione e salvaguardia degli impianti.

Articolo 10 – Contenuto della gestione

1. La gestione degli impianti consiste:
   - nella messa e tenuta in esercizio degli impianti e nel mantenimento in efficienza degli stessi;
   - nell'assicurare e presidiare il normale funzionamento degli impianti;
   - favorire una migliore conoscenza delle caratteristiche degli impianti e dei fabbisogni energetici

Articolo 11 – Accensioni e spegnimenti

1. L'appaltatore deve garantire l'accensione e lo spegnimento dei punti luce secondo gli orari stabiliti dal Comune.
2. Se il periodo d'accensione stabilito dal Comune supera quello convenzionale fissato dall'autorità competente, l'appaltatore si adegua senza spese, fermo restando che l'energia elettrica è a carico del Comune.

Articolo 12– Verifiche e controlli

Responsabile del procedimento e del servizio - verifiche e controlli in corso di esecuzione

Il Responsabile unico del procedimento nonché Direttore del servizio è individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica comunale, che potrà avvalersi dei propri collaboratori per quanto attiene alle richieste di intervento, diffide, comunicazioni in genere ed a cui spettano pertanto le seguenti competenze:

• seguire l'esecuzione del servizio, verificando il rispetto delle condizioni contrattuali;

• evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze al fine dell'applicazione delle penali;

• esprimere il parere di congruità tecnico-economica sulle fatture emesse dall'Appaltatore per il pagamento delle prestazioni;

• controllare ed attestare la corrispondenza in numero e qualifica dei subappaltatori se concessi ed approvati;

• accertare la regolarità della posizione assicurativa dell'appaltatore;

• accertare la regolarità della posizione assicurativa del subappaltatore;

• liquidare le prestazioni d'appalto previa acquisizione del DURC;

• predisporre gli atti e i diversi provvedimenti amministrativi derivanti dall'esecuzione del contratto.

In materia di esecuzione del contratto si fa rinvio alla generale disciplina di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Nel corso dell'esecuzione del servizio l'Amministrazione, e nello specifico i tecnici dell'Ufficio Tecnico LL.PP., si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'Impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa.

- Eventuali ordini di servizio emessi nei confronti dell'Impresa saranno notificati da parte dei responsabili comunali con apposita comunicazione scritta.
- L'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale hanno compiti di sorveglianza e vigilanza sullo svolgimento del servizio.

CAPO IV – DELLA CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Articolo 13 – Presa in consegna degli impianti: verbale di consegna

Presa visione di consistenza della rete

1. Con la sottoscrizione del presente CSA e la dichiarazione di presa visione dei luoghi, l'Impresa dichiara e conferma di essere consapevole e di avere preso atto della consistenza della rete e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di ROVIGO, insistenti sul capoluogo e nelle rispettive frazioni e borgate, delle caratteristiche degli impianti medesimi, dei corpi illuminanti e dello stato dei luoghi e le modalità operative del presente servizio compresi gli allegati.
   L'appaltatore nulla potrà pertanto eccepire, sia in termini economici che per qualsiasi condizione ed obbligo contrattuale, per quanto attiene ad eventuali discrepanze fra quanto rilevato e lo stato di consistenza degli impianti riportato all'art.1.
2. È cura dell'appaltatore eseguire tutte le attività propedeutiche alla presa in consegna degli impianti.
3. Il verbale di consegna è il documento col quale, all'inizio del contratto, l'appaltatore prende formalmente in carico gli impianti e le apparecchiature ed è redatto, in duplice originale, in contraddittorio col Comune.
4. L'avvio del servizio coincide colla data di sottoscrizione del verbale e deve avvenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, salve proroghe concesse dal Comune.
5. Se nel corso del contratto il Comune inserisce nel contratto nuovi punti luce, si opera per essi come previsto per la consegna iniziale.

Articolo 13 bis – Riconsegna degli impianti

1. La riconsegna degli impianti al Comune avviene nei 30 giorni precedenti la scadenza del contratto fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna e quella di scadenza l'appaltatore rimane obbligato alla gestione e alle manutenzioni ordinaria preventiva.
2. La riconsegna degli impianti risulta da un verbale di restituzione redatto, in duplice originale, in contraddittorio tra l'appaltatore e il Comune sulla base dell'esame della documentazione sui servizi effettuati;
3. Se nel corso del contratto il Comune dismette uno o più punti luce, si opera per essi come previsto per la riconsegna finale.
4. L'appaltatore uscente deve assicurare la propria disponibilità ad agevolare il passaggio delle consegne al Comune e/o all'appaltatore entrante o ad altro soggetto indicatogli dal Comune fornendo tutte le informazioni e i dati che gli sono richiesti.

CAPO V – DELLA DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 14 – Relazioni annuali

1. Per ogni anno (o frazione d'anno, se il contratto non inizia il 1° gennaio) l'appaltatore deve produrre — entro il mese di gennaio dell'anno successivo una relazione sullo stato di conservazione degli impianti, le loro condizioni di sicurezza e gli adeguamenti eventualmente svolti.

TITOLO III – DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTATORE, ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE E REQUISITI MINIMI

L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente capitolato. In particolare deve:

A) Provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio di cui ai precedenti artt. 3-4-5.

B) Consegnare al Comune, prima dell'avvio del servizio, la descrizione della struttura organizzativa preposta al servizio.

C) Consegnare al Comune, prima dell'avvio del servizio, oltre all'elenco nominativo (di cui al successivo art. 15, comma 1) dei preposti e degli operatori tecnici abilitati alla manutenzione che interverranno sugli impianti di illuminazione pubblica, intestati nominalmente al personale dell'Appaltatore deputato ad intervenire sugli impianti.

D) Nel caso di nuovi inserimenti di personale di cui al successivo art. 15 comma 1, vanno comunicati al Comune i nominativi del personale di nuovo inserimento.

E) Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui ai precedenti punti B), C) e D), nei termini temporali ivi indicati, comporterà l'applicazione di penali, come disciplinato dal successivo art. 26 ad insindacabile giudizio del Comune, nonché l'eventuale esercizio, da parte del Comune medesimo, della facoltà di sospensione dei pagamenti di cui al successivo art. 22.

F) Qualora, nell'effettuazione dell'appalto si verificasse un incidente di qualsiasi entità, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Responsabile della corretta esecuzione del contratto entro il termine massimo di 24 ore.

G) In caso di sciopero del personale addetto o in presenza di altre cause di forza maggiore, l'appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune almeno due giorni prima, e impegnarsi comunque ad assicurare i servizi in caso di d'emergenza.

H) Qualora il Comune si avvalga della facoltà di cui al successivo art. 15 comma 4, l'Appaltatore dovrà provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, alla sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

L''operatore economico inoltre deve possedere i seguenti requisiti di carattere generale e specifico:

1 Fatturato globale minimo, oltre iva, nel triennio 2019-20-21 pari ad € 500.000,00;
2 Fatturato specifico minimo, oltre iva, nel triennio 2019-20-21 per lavori e/o servizi inerenti la pubblica illuminazione pari ad € 300.000,00;
3 Avere in organico almeno due dipendenti con qualifica tecnica e quattro dipendenti con qualifica operaio specializzato elettricista;
4 Autoscala di proprietà, idoneo sollevatore per persone da impiegare nei portici pel la necessaria manutenzione delle lampade ivi collocate.

Articolo 15 – Personale dell'appaltatore

1. L'appaltatore impiega nello svolgimento del servizio soltanto personale dipendente, che dev'essere assoggettato alle prescritte assicurazioni assistenziali, previdenziali e infortunistiche a totale cura e spese dell'appaltatore.
2. Il personale dev'essere munito di tesserino di riconoscimento con nome, cognome, denominazione dell'appaltatore e fotografia.
3. L'appaltatore è responsabile verso il Comune della disciplina dei propri dipendenti.
4. Il personale deve mantenere in ogni occasione un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza; l'appaltatore richiama e, se del caso, sostituisce i propri dipendenti che non mantengono il contegno richiesto.
5. L'appaltatore deve sostituire tempestivamente gli operatori che, per qualsiasi motivo, non possono svolgere regolarmente i propri compiti.

Articolo 16 – Qualificazione professionale

1. Le attività di manutenzione in particolare devono essere svolte da persone con adeguata formazione e dotate di conoscenze e capacità tali da permettere loro di eseguire in piena sicurezza i compiti affidati.
2. In osservanza della norma CEI 11-27 i lavori elettrici devono essere eseguiti da persone in possesso delle conoscenze adeguate a controllare il rischio elettrico, distinte in persona idonea (PEI), persona esperta (PES) e persona avvertita (PAV); i lavori non elettrici possono essere eseguiti anche da persone comuni (PEC).

Articolo 17 – Responsabile della commessa

1. All'avvio del servizio l'appaltatore nomina un referente unico per l'appalto — detto *«responsabile della commessa»* — comunicandone al Comune nome e cognome, numeri di telefono fisso e mobile, numero di telefax e indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata.
2. Il responsabile della commessa ha il compito di mantenere i rapporti col direttore dell'esecuzione e gli uffici comunali per tutta la durata del contratto.
3. Il responsabile della commessa dev'essere sempre reperibile, personalmente o per telefono, negli orari d'apertura degli uffici comunali.
4. Ogni variazione della persona del responsabile della commessa dev'essere immediatamente comunicata per iscritto al Comune.

Articolo 18 – Osservanza della normativa e dei contratti collettivi

1. L'appaltatore rispetta tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, trattamento assistenziale e previdenziale, protezione dell'impiego e condizioni di lavoro del personale dipendente.
2. Egli è tenuto a osservare i contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati applicabili al servizio, assicurando al personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste in essi e rispettando le eventuali modificazioni sopravvenute.
3. L'appaltatore deve continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo o sostituzione.
4. L'appaltatore è tenuto a osservare le disposizioni che saranno emanate dagli enti competenti in materia di mezzi di protezione tecnica, sanitaria e igienica dei lavoratori nonché di modalità d'esercizio dell'attività e d'intervento e controllo sanitario.
5. L'appaltatore deve munirsi a propria cura e spese di tutte le licenze, i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per il regolare svolgimento del servizio, e mantenerli validi.

Articolo 19 – Responsabilità dell'appaltatore

1. L'appaltatore è responsabile sia verso il Comune sia verso i terzi nell'erogazione del servizio.
2. Egli deve tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi; le spese eventualmente sostenute dal Comune in conseguenza di tali pretese devono essere rimborsate dall'appaltatore anche mediante deduzioni dai corrispettivi spettantigli.
3. L'appaltatore risponde dei danni a persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa verso il Comune a norma dell'articolo 1681 c.c.
4. L'appaltatore intrattiene rapporti solo col Comune; nessuna disposizione gli può essere impartita da altre autorità o soggetti.

Articolo 20 – Assicurazioni

1. Prima della sottoscrizione del contratto l'appaltatore dimostra, producendone copia al Comune, l'attivazione di un'assicurazione RCT/O con massimali:

a) per danni a cose almeno di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;

b) per danni a persone almeno di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno

L'appaltatore trasmette ogni anno al Comune copia della quietanza di pagamento dei premi.

TITOLO IV – DEI CORRISPETTIVI

Articolo 21 – Onnicomprensività del corrispettivo

Il corrispettivo comprende tutte le prestazioni di manutenzione ordinaria e programmata preventive descritte nei precedenti articoli.

Articolo 22 – Pagamento del corrispettivo

1. Il corrispettivo è pagato all'appaltatore in **rate trimestrali posticipate** previa presentazione di fattura e verifica della regolarità contributiva; dal pagamento è detratto l'importo delle eventuali penalità applicate.
2. Il Comune può richiedere su ciascuna fattura chiarimenti e/o integrazioni, che devono essere resi entro 10 giorni; il termine per la liquidazione rimane sospeso sino a che essi non sono stati forniti.
3. Il Comune può chiedere l'emissione di fatture separate per porzioni di servizio e/o d'impianto per beneficiare di agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
4. Revisione prezzi
   Non sono previste revisioni dei prezzi per tutta la durata del servizio. In caso di eventuale affidamento di servizi analoghi per la revisione prezzi si farà riferimento alle disposizioni dell'art. 106, comma 1 lettera b),c) e d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. In caso di cessione dei crediti d'appalto si applica la disciplina prevista all'art. 106, comma 13° del D.lgs n. 50/2016 s.m.i cui si fa integrale rinvio. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto. L'atto di cessione del corrispettivo successivo alla stipula del presente Contratto deve in ogni caso indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente articolo.
In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i., l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG dell'intervento.

TITOLO V – DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI

Articolo 24 – Controlli sul servizio

1. Il Comune vigila sull'andamento del servizio come già specificato all'art. 12, con le modalità che ritiene più idonee, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni di sorta.
2. Il controllo può essere svolto dal direttore dell'esecuzione, da altro personale comunale delegato o da soggetti esterni appositamente incaricati.
3. Per valutare nuove esigenze insorte durante il contratto possono effettuarsi verifiche congiunte tra il responsabile della commessa e il direttore dell'esecuzione.
4. Il Comune ha facoltà di svolgere indagini sulla soddisfazione dell'utenza anche con questionari, sondaggi e interviste.
5. L'appaltatore è tenuto a fornire al personale incaricato dei controlli la più ampia collaborazione, permettendogli in particolare di viaggiare a bordo degli automezzi durante il servizio e di affiancare gli operatori nello svolgimento delle attività.

Articolo 25 – Referenti del Comune

1. Il responsabile unico del procedimento funge da direttore dell'esecuzione ma può delegare — in generale o per compiti specifici — altro personale comunale o esterno; in ogni caso, l'appaltatore intrattiene rapporti solo col direttore dell'esecuzione e i suoi delegati.

Articolo 26 – Penali

1. Le penali da applicare ammontano:
   a) l'avvio del servizio oltre il termine previsto a 70,00 €/giorno;
   b) non rispetto delle tempistiche previste all'articolo 8) € 70,00 €/giorno;
   c) in caso di tempi definiti in ore, di € 50,00 per ogni ora di ritardo;
   d) mancata produzione al Comune delle comunicazioni e della documentazione di cui ai precedenti artt. 15 punti B), C) e D), il Comune applicherà - per una prima infrazione - una penale di euro 100,00 (cento/00); la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 c.c.;

Articolo 27 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere — a norma dell'articolo 1454 c.c. — entro un termine massimo di 10 giorni, qualora l'appaltatore violi una qualsiasi obbligazione di capitolato, salvi l'applicazione delle penali e il risarcimento del danno eventualmente patito.
2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:
   a) dopo l'applicazione di 3 penali in meno di 180 giorni;
   b) se l'appaltatore non impiega gli strumenti idonei per la tracciabilità dei flussi finanziari;
   c) se l'appaltatore perde la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione a norma dell'articolo 32-*ter* c.p.
3. La risoluzione a norma del comma precedente avviene al ricevimento della comunicazione scritta del Comune all'appaltatore di volersi avvalere della clausola.
4. In tutti i casi di risoluzione è sempre fatta salva l'azione del Comune contro l'appaltatore per il risarcimento dei danni subìti, anche oltre l'importo della cauzione definitiva e delle altre coperture assicurative richieste.

Articolo 28 – Recesso del Comune

1. Il Comune può recedere dal contratto, a qualsiasi punto della sua durata, con preavviso scritto di almeno 120 giorni qualora la Consip S.p.a. attivi una convenzione per il servizio di gestione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione con condizioni tecniche e/o economiche ritenute migliori rispetto a quelle del contratto o qualora l'Amministrazione approvi e acceda ad una procedura di P.P.P.
2. L'appaltatore ha diritto al pagamento della rata di corrispettivo del trimestre in corso alla data d'efficacia del recesso.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 – Controversie

1. Tutte le controversie insorte tra il Comune e l'appaltatore, non definite mediante amichevole composizione, spettano alla cognizione del giudice ordinario senza possibilità d'impiego dell'arbitrato.
2. Foro competente è quello di Rovigo.
3. In pendenza di controversia l'appaltatore non può sospendere o limitare in alcun modo il servizio, salvo che la sospensione o limitazione sia stata disposta dal Comune.

Articolo 30 – Forma delle comunicazioni

1. Le comunicazioni scritte previste in questo capitolato s'intendono tali anche se fatte con l'invio di un messaggio di posta elettronica semplice o di un telefax alla casella e al numero dichiarati dall'appaltatore a norma dell'articolo 48.
2. Le comunicazioni fatte a norma degli articoli 59, 60 e 61 devono avvenire per raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata a pena d'inefficacia.

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui il Comune viene in possesso in conseguenza del contratto sono trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003, anche con mezzi elettronici.

Articolo 32 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato s'applica la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di reti pubbliche d'illuminazione.